



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **56** del **30-03-2017**

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017-2019 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2017 - CAPACITA' ASSUNZIONALE E CALCOLO DEI RESTI ANNI PRECEDENTI.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO CHE:

-l'art. 39 della L. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. n. 165/2001, ripreso anche nell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali e precisamente gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, precisando che la mancata predisposizione dei predetti atti si configura quale causa preclusiva per qualsiasi assunzione;

-l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

- l'art. 35 del D.Lgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

la delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43);

-ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni *“la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e vi si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale”*,

-ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n.165, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

-ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

-ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del D.Lgs.n.165/2001 *“ Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;

-gli enti sono tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la

comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004);

-le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001);

-la mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato);

-ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza. L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-bis, del D.lgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati;

-sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del D.lgs.165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione;

-in tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima;

-in merito alla validità delle graduatorie l'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;

-con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n.668/2010 è indicato il *modus operandi* dell'Amministrazione che deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora valida in ossequio al “principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (art.97 Costituzione)”;

DATO ATTO che in materia di assunzione del personale :

- con l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie, approvate successivamente al 30/09/2003 e vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 101/2013 (ovvero all'1/09/2013), relative ai concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni;

- che la Legge di bilancio 2017 proroga ulteriormente fino al 31/12/2017 la validità delle predette graduatorie, precisando che tale disposizione non ricomprende tuttavia le graduatorie approvate successivamente alla data dell'1/9/2013, ovvero quelle più recenti, le quali dovrebbero pertanto scadere al termine dei tre anni dalla loro pubblicazione, come previsto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

-che ai sensi dell'art. 1, comma 475, lett. e) e comma 476 della Legge di bilancio 2017 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, della L. n. 243/2012, confermando, quindi, il previgente sistema sanzionatorio, viene previsto che, in caso di mancato conseguimento del saldo di

competenza nell'ambito dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui alla Legge di bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di inadempienza gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; sono, inoltre, vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione.

-che la Legge di bilancio 2017 (Legge n.232 del 11/12/2016) introduce la possibilità di assumere, comunque, personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017, per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del vincolo di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;

-che il comma 476 dell'art.1 della suddetta Legge introduce un nuovo criterio di proporzionalità nell'applicazione della predetta sanzione, ovvero, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art.1, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato;

PRESO ATTO, pertanto, dei seguenti presupposti in materia di assunzioni che:

-l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introduce una disciplina derogatoria rispetto al D.L. 90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018;

-per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale è previsto un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;

- ai sensi dell'art. 1, comma 479, della citata Legge di bilancio a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art. 1, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (vedi, da ultimo, il D.M. 24 luglio 2014);

-dal 2019 torna in vigore la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con la quale è previsto il turn-over al 100%;

DATO ATTO che le assunzioni in mobilità volontaria, ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, se il dipendente proviene da un ente che ha vincoli alle assunzioni di personale, non incidono sulle capacità assunzionali, così come specularmente le cessazioni che sono dirette ad amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni di personale non determinano risparmi da potere utilizzare per finanziare nuove assunzioni;

CHE le capacità assunzionali, così come le spese per le assunzioni, devono essere sempre valutate su base annua.

RILEVATO che, alla luce della suddetta normativa, la capacità assunzionale è quella che risulta dalla sommatoria delle seguenti quote:

a) La prima quota è quella derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente: per il 2017, quindi, occorre fare riferimento al 2016 e nel caso di questo Ente con popolazione superiore a 10.000 abitanti (precisamente 12.649 al 31/12/2016) e soggetto al patto di stabilità interno, il budget è pari ad una percentuale del 25% della spesa dei cessati nel 2016;

b) La seconda quota è rappresentata dai resti di capacità assunzionali inutilizzati e trascinati da esercizi precedenti a quello appena trascorso. Per questo Ente si possono utilizzare solo i resti del triennio immediatamente precedente: nel 2017 , quindi, è disponibile la parte non spesa dei budget relativi agli anni 2014-2015-2016, calcolati sulle rispettive cessazioni degli anni 2013-2014-2015.

Quindi in merito alle capacità assunzionali del triennio precedente occorre evidenziare che alle assunzioni del 2017 si sommano quelle non utilizzate del triennio precedente (residui assunzionali), cioè quelle del triennio 2014/2016. Non si possono più utilizzare le capacità assunzionali del 2013 e quelle del 2014 sono utilizzabili solamente nel corso del 2017.

Le capacità assunzionali dei c.d. resti assunzionali distinte per anno sono le seguenti:

1. Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
2. Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
3. Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%.

DATO ATTO che questo Ente nella presente programmazione del fabbisogno ha tenuto conto anche dell'eventuale terza quota assunzionale derivante dal *c.d. cumulo triennale* diretto al futuro che consente di programmare le assunzioni sommando nel piano del fabbisogno triennale i budget derivanti dalle cessazioni attese. Per la programmazione 2017/2019 , quindi si possono considerare i budget 2018 e 2019, quantificati in base alle cessazioni ipotizzate nel 2017 e nel 2018. L'ente potrà sperare i concorsi ma le assunzioni dovranno rispettare le regole del turn over , per cui avverranno solo nell'anno successivo a quello in cui le cessazioni ipotizzate si sono effettivamente verificate;

DATO ATTO che non tutto il personale cessato è utile ai fini del calcolo del turn-over assunzionale, in particolare non rientrano le seguenti fattispecie:

- cessazione per mobilità volontaria. In caso di mobilità volontaria la cessazione del personale dell'ente di appartenenza verso altro ente soggetto anch'esso alle restrizioni dei limiti assunzionali è da sempre stata considerata neutra, sia in entrata che in uscita, in termini di finanza allargata. In questo caso, pertanto, il risparmio della spesa del personale in uscita per mobilità neutra non può rientrare nel calcolo utile ai fini assunzionali (es. 25% della spesa del personale cessato);
- cessazione personale soggetto ad assunzioni obbligatorie. Anche tale personale cessato non rientra nelle spese utili per il calcolo del turn-over, in quanto in caso di quote d'obbligo le assunzioni sono da considerare fuori dalle limitazioni assunzionali imposte dalla legge. Trattasi, infatti, di personale destinato ad assolvere agli obblighi imposti dalla legge (es. legge 68/1999 sulle categorie protette) la cui spesa è stata espressamente esclusa tra quelle rilevanti ai sensi dell'art..1, comma 557, legge 296/2006.

CONSIDERATO che le capacità per le assunzioni di personale non dirigente in questo Ente soggetto al patto di stabilità 2015 e con popolazione superiore a 10.000 abitanti (**abitanti al 31/12/2016 n. 12649**) e rapporto dipendenti dotazione organica /popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 24 luglio 2014 (rapporto dipendenti/popolazione è pari a 1/93 invece di 1/145 quindi **inferiore**) possono essere così riassunte:

ipotesi	Condizioni	2017	2018	2019
- A	- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali;	25%	75%	100%

	- rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 24 luglio 2014.			
B	- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali - rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello definito dal D.M. 24 luglio 2014	25%	25%	100%
C	- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, con spazi finanziari inutilizzati pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali	25%	25%	100%

CHE questo Ente ricade nell'ipotesi A con le seguenti percentuali assunzionali:
2017: 25%; 2018: 75%; 2019:100%

CONSIDERATO che per procedere alle assunzioni le Amministrazioni devono essere in possesso delle seguenti condizioni:

1. avere rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e provvedere a comunicarlo alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.3 (legge n. 232/2016);
2. rispettare probabilmente il pareggio di bilancio nell'anno (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
3. avere rispettato nel 2016 il tetto di spesa del personale; esso è fissato per gli enti che erano soggetti al patto nella spesa media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 legge n. 296/2006) e per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità nella spesa del 2008 (articolo 1, comma 562 legge n. 296/2006);
4. essere il posto previsto e vacante nella dotazione organica ed averla rideterminata nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
5. essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
6. avere effettuato nell'ultimo anno la ricognizione delle eventuali eccedenza di personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
7. avere approvato il piano triennale delle azioni positive (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
8. avere attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
9. avere rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché avere trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Di conseguenza, a partire dallo 1 aprile, fino a quando il bilancio preventivo non sarà approvato non si potrà dare corso a nuove assunzioni; a partire dallo 1 maggio fino a quando il conto consuntivi non sarà approvato non si potranno effettuare assunzioni e a partire dal termine per l'approvazione del conto consolidato e per l'invio dei dati di bilancio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e fino a che tale invio non sarà avvenuto, non potranno essere effettuate assunzioni di personale. Per cui tali vincoli non sono ad oggi operativi, mentre sono operativi i vincoli di dimostrare il rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale. Si deve infine ricordare che il ritardo nella approvazione di tali documenti o nella loro trasmissione non impedisce per tutto l'anno l'effettuazione di assunzioni, ma solamente fino a quando tali vincoli non saranno stati rispettati;

ATTESO che non è condizione essenziale per potere dare corso alle assunzioni di personale la approvazione del piano delle performance. Si perviene a questa conclusione in quanto tale documento è obbligatorio solamente per le amministrazioni statali e solamente per esse è prevista la irrogazione della sanzione per la mancata adozione di tale documento (articoli 10, 16 e 74 del D.Lgs. n. 150/2009). Inoltre, sulla base delle previsioni dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, per come modificato dal DL n. 174/2012: "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG*". PEG che deve essere approvato entro i 20 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo.

DATO ATTO che in riferimento al criterio di determinazione del budget di spesa degli enti locali, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, sul quale calcolare la percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione 28/2015) ha ritenuto che "*il budget assunzionale ... va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità*". Trattasi, pertanto, di spesa del personale ordinariamente sostenuta e non di spesa effettivamente sostenuta nell'anno di riferimento;

- che il calcolo della spesa del personale cessato, al fine di garantire un criterio di omogeneità, è pari alla spesa complessiva per lo stesso sostenuta nell'intero anno, a prescindere dalla sua data di cessazione. In questo caso nella spesa del personale rientrerebbero le seguenti voci:

- 1) stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale e vacanza contrattuale);
- 2) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita;
- 3) progressione economica orizzontale;
- 4) eventuali assegni ad personam;
- 5) tredicesima mensilità.

A tali voci si dovranno aggiungere, per ottenere il costo dei cessati, i contributi previdenziali a carico del Comune e l'Irap. La somma delle citate voci darà la spesa del personale cessato ordinariamente sostenuto dall'ente locale, su cui si applicherà la percentuale del turn-over (attualmente pari al 25%) assunzionale.

DATO ATTO che nel 2017, oltre alle cessazioni riferite all'anno 2016, si possono utilizzare i resti assunzionali relativi alle cessazioni del triennio 2014-2016;

CHE sono cessati i seguenti dipendenti comunali:

anno 2013: n.1 (Curcio Benedetto);

anno 2014: n.3 (Ramunno Angelo, Puglia Luigi, Vita Rosa);

anno 2015: n.4 (Cirone Giovanbattista, Barone Francesco, Nola Alfonso, Passannanti Enzo);

anno 2016: n.2 (Lasala Biagio, D'Amico Domenico);

CHE, inoltre, è prevista la messa in quiescenza delle seguenti unità:

anno 2017: n. 1

anno 2018: n. 5

anno 2019: n. 3

VISTO il prospetto di calcolo, secondo le modalità e precisazioni esposte in premessa, della capacità assunzionale di questo Ente per l'anno 2017 (Allegato A);

VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e atteso in proposito che questo Ente:

-ha rispettato il patto di stabilità relativamente all'anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008; art. 1, comma 707, 2° periodo L. 208/2015);

-non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000, così come da rendiconto 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2016;

-nell'anno 2015 ha stato rispettato il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa di personale;

-nel 2015, il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è risultato superiore al 25% di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;

-il bilancio di previsione pluriennale è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013);

-ha approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019 per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 20.03.2017 (ART. 48, COMMA 1, d. Lgs. n. 198/2006);

-ha effettuato la prescritta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 20/02/2017 a seguito di ricognizione effettuata nell'ambito della propria Area/Settore da tutti i Dirigenti/Responsabili di Settore P.O. del Comune di Sala Consilina che attesta, per l'anno 2017, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale;

-ha rispettato i tempi medi dei pagamenti, previsti dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014;

-ha rispettato la copertura minima prevista ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzione delle categorie protette;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007 è stata approvata la vigente dotazione organica dell'Ente che dovrà essere rideterminata prima di procedere ad assunzione;

CONSIDERATO che occorre programmare il fabbisogno di personale calibrando gli effetti della riduzione della spesa del personale all'esigenza di sostituire, in maniera equilibrata per non comprimere l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente, le 10 cessazioni avvenute dal 2013 ad oggi a fronte delle quali, nel medesimo periodo si sono avute solo n. 2 trasferimenti in pianta stabile di distaccati della Regione Campania con oneri finanziari a carico di quest'ultima sino a cessazione delle unità trasferite (D'Alessio Raffaella, Fortino Agata a partire dal 1 ottobre 2014);

RILEVATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che il limite per lavoro flessibile di cui al precedente paragrafo riferibile all'anno 2009, per il Comune di Sala Consilina è pari ad €68.698,04 oneri inclusi, e che tale limite verrà rispettato nell'anno 2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.71 del 26/4/2016 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2016/2018 e piano annuale delle assunzioni anno 2016, che, in osservanza all'obbligo di tutela delle categorie protette, prevedeva nel 2016 di procedere alla copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio",ecc.);

DATO ATTO che è ancora in corso la procedura di assunzione di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio",ecc.);

PRECISATO che è possibile modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto sulla base di nuovi elementi e/o esigenze che dovessero intervenire nel prosieguo, sia inerenti la dinamica del personale, sia di tipo normativo, sia di valutazioni discrezionali effettuate dall'amministrazione;

VISTO il parere all'organo di revisione ai sensi dell'ad. 19, comma 8, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), nonché ai sensi del comma 10-bis dell'ad. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 assunto in data 30/3/2017 prot.n.6264;

ATTESO di dare informazione del presente provvedimento alle parti sindacali ai sensi dell'art. 7 c. 1 del CCNL 1.4.1999;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra evidenziato, procedere all'approvazione del Programma di Fabbisogno del personale 2016/2018;

P R O P O N E

- 1) di prendere atto ed approvare quanto esposto in premessa per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di calcolare, secondo le modalità e precisazioni esposte in premessa, la capacità assunzionale di questo ente per l'anno 2017, come da prospetto allegato al presente atto (Allegato A);
- 3) di stabilire, per quanto sopra premesso, in relazione all'obbligo di tutela delle categorie protette di procedere per l'anno 2017, atteso che la procedura è già in corso in quanto avviata a fine 2015, alla copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza (ctg. C/1) da riservare a personale appartenente alla categoria protetta di cui all'art.18, 2° comma, della Legge n° 68/1999 ("orfani di deceduto per causa di lavoro, guerra o servizio");
- 4) di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 secondo il seguente prospetto:

ANNO	AREA AA.GG.	AREA FINANZE	AREA TECNICA	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE PER CTG	TOTALE ASSUNZIONI	ANNOTAZIONI
2017	0	2	0	1	n.3 C1	3	n. 1 istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato con riserva a favore di lavoratori ex art. 18,

							c. 2, Legge n.68/1999 (orfani deceduti per causa lavoro, servizio, ecc.); n.2 istruttore amministrativo / contabile a tempo pieno ed indeterminato.
2018	0	1	0	1	n.2 D3	2	n.1 funzionario settore polizia municipale n.1 funzionario area contabile
2019	1	0	0	0	n.1 D3	1	n.1 funzionario area affari generali

- 5) di stabilire che la programmazione prevista potrà realizzarsi solamente in funzione delle risorse finanziarie disponibili ed in rispetto delle normative vigenti in materia;
- 6) di riservarsi la possibilità di effettuare future modifiche alla programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, per tener conto di nuove esigenze che dovessero emergere o mutamenti del quadro normativo di riferimento;
- 7) di stabilire che il Dirigente Area Finanze segnali tempestivamente eventuali squilibri, che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio con riferimento al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche al Dirigente f.f. Area Affari Generali.
- 8) di incaricare il Dirigente f.f. Area Affari Generali di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza per l'attuazione del programma delle assunzioni;
- 9) di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni;
- 10) di confermare, nelle more della riorganizzazione, la dotazione organica di questo Ente approvata dalla Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2007;
- 11) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999;
- 12) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del T.U.E.L. .

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale – anni 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni anno 2017”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 28-03-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 29-03-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 30-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
